



D.R. n. 298 del 25.10.2020

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, secondo cui, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, tra quelle indicate al comma 2 del citato articolo, specifiche misure, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, reiterabili e modificabili fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed, in particolare, il comma 13, che dispone che "Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, che "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, che contiene "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, vengono prorogate le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto 2020, con le modificazioni previste dal comma 4 dell'art. 1;

Visto, in generale, l'art. 1, soprattutto con riferimento ai commi 1, 2, 4, 5, 6, lett. a) del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 che prevedono l'obbligo i) di



D.R. n. 298 del 25.10.2020

utilizzare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, *ii*) di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, *iii*) di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il proprio medico curante per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *s*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, che dispone che "nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. [...]";

Vista la circolare prot. 8002 del 21 agosto 2020 del Direttore Generale recante Aggiornamento alle disposizioni in materia di "lavoro agile" (smart working) per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus), emanate con circolari prott. n. 3114 del 13 marzo 2020, n. 3550 del 25 marzo 2020, n. 4952 del 08 maggio 2020, n. 5213 del 18 maggio 2020 e n. 6111 del 15 giugno 2020".

Visto il decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020 che adotta "Le linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l'anno accademico 2020/2021 – Fase 3" e l'aggiornamento del "Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 – Fase 3", disponendo che l'applicazione delle misure contenute nei citati documenti debba tenere conto anche delle "Linee guida per la salute nelle residenze universitarie" proposte dall'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante misure di contenimento del contagio da COVID-19, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 12, "si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, lett. *o*) del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che dispone che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: [...] sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; [...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; [...]"; l'art. 1, comma 9, lett. *u*) che dispone che "Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministro dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all'allegato 22; [...]"; l'art. 1, comma 9, lett. *v*) che dispone che a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione



D.R. n. 298 del 25.10.2020

artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”; l’art. 2, commi 2, 3 e 4, che dispone che le pubbliche amministrazioni, nel predisporre le misure necessarie a garantire la riapertura progressiva di tutti gli uffici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti, assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute, incentivano il lavoro agile con le modalità stabilite dal Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, infine, prevedono dispongano una differenziazione nell’ingresso del personale; gli artt. 4, 5 e 6 – da intendersi qui ritrascritti, per quanto applicabili - che rispettivamente dispongono limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, stabiliscono obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e dispongono misure di sorveglianza sanitaria, di isolamento fiduciario e obblighi di esami molecolari o antigenici;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020”;

Visto, in particolare, l’art. 3 della citata ordinanza del Presidente della Regione Calabria che tra l’altro, dispone che “[...] dal 26 ottobre 2020, [...] sono [...] sospese, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica (laboratori scientifici, attività formative da esercitarsi necessariamente presso servizi clinici, tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non differibili). Le Autorità Scolastiche e Universitarie dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi siano contingentati”;

Vista la nota prot. n. 344283 del 24 ottobre 2020 del Delegato del soggetto attuatore dell’ordinanza n. 50 dell’11 giugno 2020 della Regione Calabria, controfirmata dal Presidente della Regione Calabria, indirizzata ai Prefetti calabresi, ai Rettori delle Università calabresi, ai Commissari straordinari delle Autorità sanitarie e all’A.N.C.I. Calabria, con la quale, si precisa, sentito, anche il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), ai sensi dell’art. 1 comma 7 del DPCM 18 ottobre 2020, che all’art. 3 dell’ordinanza della Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, sopra citata, “deve intendersi che dal 26 ottobre al 13 novembre 2020 è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza. Restano ferme le attuali modalità di erogazione “mista” o “blended” delle attività didattiche, organizzate nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli



D.R. n. 298 del 25.10.2020

studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, nonché le attività di esercitazione in laboratorio e di tirocinio che richiedono necessariamente la presenza fisica in loco. Le Autorità universitarie assicurano misure affinché le varie tipologie di accesso ai plessi siano coerentemente contingentate. Le disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”;

Considerato che la richiamata ordinanza della Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 e le precisazioni in merito di cui alla richiamata nota collegata del 24 ottobre 2020 introducono ulteriori restrizioni rispetto al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, in ragione dell’andamento epidemiologico regionale che registra “un sostanziale incremento dei soggetti ricoverati e isolati a domicilio” e un aumento dell’indice Rt medio, tale da profilare “una situazione di criticità sul territorio regionale per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione”;

Ritenuto necessario dare applicazione all’ordinanza della Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, sopra richiamata, nei termini e nei modi precisati con la richiamata nota prot. n. 344283 del 24 ottobre 2020 del Delegato del soggetto attuatore dell’ordinanza n. 50 dell’11 giugno 2020 della Regione Calabria, con la controfirma del Presidente della Regione Calabria;

Ritenuto, per l’effetto, di dover disciplinare le modalità di erogazione della didattica in conformità alla richiamata ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 23 ottobre 2020 e alla nota collegata del 24 ottobre 2020, nonché nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti;

Considerato che con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020 è disciplinato in via temporanea e speciale lo svolgimento in modalità a distanza delle prove d’esame di profitto e finali;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

1. Dal 26 ottobre a tutto il 13 novembre 2020, è sospesa l’attività didattica in presenza rivolta agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale. A tali studenti l’attività didattica continua ad essere erogata in modalità a distanza come disciplinata dal decreto rettorale n. 115 del 1° aprile 2020.
2. Nell’arco di tempo di cui all’art. 1, prosegue, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti richiamati in premessa, l’attività didattica erogata in modalità “mista” o “blended” (in parte in presenza e in parte a distanza) per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, ivi inclusa la scuola di specializzazione per le professioni legali, nonché per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca.
3. Nell’arco di tempo di cui all’art. 1, proseguono, altresì, per tutti gli studenti, le attività di esercitazione in laboratorio e di tirocinio che richiedono necessariamente la presenza fisica in loco.
4. Nell’arco di tempo di cui all’art. 1, continua ad applicarsi il decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020, che comprende, tra l’altro, misure volte al controllo degli accessi alle strutture didattiche,



D.R. n. 298 del 25.10.2020

valide anche ai fini del contingentamento di detti accessi, in applicazione di quanto previsto agli artt. 2 e 3 del presente provvedimento.

5. Dal 26 ottobre a tutto il 24 novembre 2020, sono sospesi, in applicazione dell'art. 1, comma 9, lett. o) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Le riunioni in tale arco di tempo si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È, altresì, raccomandata l'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 agli artt. 4, 5 e 6, che rispettivamente dispongono limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, stabiliscono obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dispongono misure di sorveglianza sanitaria, di isolamento fiduciario e obblighi di esami molecolari o antigenici.

6. Il presente provvedimento, che è sottoposto a ratifica ai sensi dell'art. 16, lett. m), dello Statuto d'Ateneo, è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni e norme conseguenti.

7. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 25 ottobre 2020

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

f.to Prof. Ottavio Amaro